

MERCATO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED
ANNONARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA

MERCATO GENERALE

REGOLAMENTO DEI PRODOTTI AGRICOLI-ALIMENTARI
SIA FRESCHI CHE TRASFORMATI, PRODOTTI FLORICOLI,
PIANTE E SEMENTI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 241 del 06/12/2021

INDICE

<u>ART. 1.</u>	4
<u>DEFINIZIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO</u>	4
<u>ART. 2.</u>	4
<u>GESTIONE DEL MERCATO.</u>	4
<u>ART. 3.</u>	4
<u>DIRETTORE DEL MERCATO.</u>	4
<u>ART. 4.</u>	5
<u>COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO</u>	5
<u>ART. 5.</u>	6
<u>PERSONALE ADDETTO AL MERCATO.</u>	6
<u>ART. 6.</u>	7
<u>RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI.</u>	7
<u>ART. 7.</u>	7
<u>SERVIZI</u>	7
<u>ART. 8.</u>	8
<u>VIGILANZA IGIENICO SANITARIA.</u>	8
<u>ART. 9.</u>	8
<u>SERVIZIO DI PESATURE E DI VERIFICA PESO.</u>	8
<u>ART. 10.</u>	9
<u>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRAINO E TRASPORTO.</u>	9
<u>ART. 11.</u>	10
<u>CORRISPETTIVI E TARIFFE</u>	10
<u>ART. 12.</u>	11
<u>ORARIO E CALENDARIO</u>	11
<u>ART. 13.</u>	11
<u>VENDITORI E COMPRATORI</u>	11
<u>ART. 14.</u>	12
<u>RESPONSABILITA'</u>	12
<u>ART. 15.</u>	12

<u>CONCESSIONI</u>	12
<u>ART. 16</u>	13
<u>TERMINE DELLE CONCESSIONI</u>	13
<u>ART. 17</u>	13
<u>REVOCA DELLE CONCESSIONI</u>	13
<u>ART. 18</u>	14
<u>ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE</u>	14
<u>ART. 19</u>	14
<u>CARATTERE DELLE CONCESSIONI</u>	14
<u>ART. 20</u>	16
<u>GESTIONE DEL PUNTO DI VENDITA</u>	16
<u>ART. 21</u>	17
<u>RICONSEGNA DEI POSTEGGI</u>	17
<u>ART. 22</u>	17
<u>DISCIPLINA DEGLI OPERATORI</u>	17
<u>E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE</u>	17
<u>ART. 23</u>	18
<u>REQUISITI SANITARI DEL PERSONALE</u>	18
<u>ADDETTO AL MERCATO</u>	18
<u>ART. 24</u>	18
<u>OPERAZIONI DI VENDITA</u>	18
<u>ART. 25</u>	18
<u>VENDITA DEI PRODOTTI</u>	18
<u>ART. 26</u>	19
<u>MERCE IN VENDITA</u>	19
<u>ART. 27</u>	19
<u>CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI</u>	19
<u>ART. 28</u>	20
<u>ORDINE INTERNO</u>	20
<u>ART. 29</u>	20
<u>PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI</u>	20
<u>ART. 30</u>	21
<u>CONCESSIONE DEI POSTEGGI E DEI SERVIZI</u>	21
<u>ART. 31</u>	21
<u>DISPOSIZIONE FINALE</u>	21

ART. 1 DEFINIZIONE DEL MERCATO ALL'INGROSSO

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività e dei servizi afferenti il funzionamento del mercato all'ingrosso di Reggio Emilia, costituito dai locali e dalle attrezzature messi a disposizione degli operatori economici nonché dai servizi necessari per il funzionamento del mercato stesso, siti in Reggio Emilia - Via Cisalpina 9.

Per vendite all'ingrosso si intendono quelle effettuate dai soggetti di cui all'art. 10 della legge regionale Emilia-Romagna 19/01/1998 n. 1.

ART. 2 GESTIONE DEL MERCATO

La gestione del mercato è affidata dal Comune di Reggio Emilia secondo le norme di cui all'art. 6 della legge regionale Emilia-Romagna 19/01/1998 n. 1.

L'Ente gestore può dare in concessione a terzi i servizi che non ritenga di gestire direttamente, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi e all'ammortamento e al miglioramento dei relativi impianti.

ART. 3 DIRETTORE DEL MERCATO

Al mercato è di norma preposto un direttore, che sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi, in adempienza delle deliberazioni dell'Ente gestore e in ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento.

La sua nomina è fatta dall'Ente gestore nel rispetto della procedura di cui all'art. 28 del Regolamento per la disciplina dei contratti, degli incarichi e del personale.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e dalle disposizioni di legge vigenti.

Fra le materie di prova orale della selezione del direttore devono essere comunque comprese le seguenti: il commercio nei suoi diversi aspetti, la statistica, il trasporto e la conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa con speciale riferimento alle norme igieniche e

alla legislazione del lavoro e previdenza sociale, nonché elementi di diritto costituzionale amministrativo e penale e di legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.

Eccezionalmente, l'assunzione può avvenire per chiamata diretta, nei confronti di persona che svolga, da almeno cinque anni, funzione di direttore di un mercato di importanza almeno pari a quella del mercato di Reggio Emilia.

Il direttore del mercato deve prestare la propria opera esclusivamente nei confronti dell'Ente gestore e non può svolgere attività in concorrenza con quella svolta a favore dell'Ente gestore.

Fatto salvo quanto sopra eventuali ulteriori attività lavorative, da svolgere fuori dall'orario di lavoro, potranno essere svolte dal direttore del mercato o soggetto con funzione analoga se espressamente autorizzate dall'organo amministrativo dell'Ente gestore.

Con le modalità previste dal presente articolo, può essere nominato un vice-direttore di mercato.

ART. 4 COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

Il direttore di mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente gestore.

Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone all'Ente gestore le sanzioni di maggior rilievo secondo le norme contenute nei regolamenti.

Al direttore di mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista all'art. 13 del presente regolamento;
- 2) curare l'osservazione degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- 3) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuano secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
- 5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- 7) proporre all'Ente gestore, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;

- 8) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- 9) vigilare sulla applicazione delle norme vigenti in materia di centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso;
- 10) eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
- 11) in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'Ente gestore;
- 12) curare in modo particolare la vendita dei prodotti affidati alla direzione di mercato;
- 13) adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 16 e 17 del presente regolamento;
- 14) emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 15) esercitare la polizia amministrativa del mercato a mezzo dei Vigili Urbani messi a disposizione;
- 16) accertare a richiesta degli operatori, rilasciandone certificazione, la specie, la varietà e la qualità della merce;
- 17) vigilare perché l'attività dei concessionari e dei mandatari si svolga secondo le norme di legge e di regolamento vigenti ed applicabili;
- 18) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti secondo le vigenti disposizioni di legge;
- 19) controllare il regolare svolgimento del servizio di facchinaggio;
- 20) predisporre la vigilanza per impedire il manifestarsi di furti o di sottrazioni indebite di merci;
- 21) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative regolamentari nonché dal presente regolamento.

Il direttore di mercato ha facoltà di allontanare dal mercato e sanzionare nel rispetto di quanto indicato agli artt. 31 e 32 del presente regolamento, le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del Mercato.

ART. 5 PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Il direttore del mercato può essere coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall'Ente gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Il Direttore del mercato può altresì richiedere l'intervento della forza pubblica ovvero concordare con il Comune la presenza e l'intervento del competente servizio di Polizia Locale.

ART. 6 RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

Nei mercati debbono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le previsioni di cui all'art. 4 della legge regionale Emilia- Romagna 19/01/1998 n. 1.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sulla base dei dati forniti dagli operatori (siano essi in formato cartaceo o informatico). Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, ecc.) della quantità, della provenienza e del destinatario.

L' accertamento relativo ai prezzi viene effettuato settimanalmente dalla direzione del mercato, anche a mezzo di personale qualificato, mediante il metodo della rilevazione documentale, dell'intervista e/o attraverso specifico sistema informatico. Il prezzo deve essere riferito alla quantità, specie, varietà e qualità dei prodotti.

La rilevazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati, riferiti al prodotto al netto di tara.

La direzione del mercato ha la facoltà di utilizzare gli atti e documenti attinenti alle vendite per fini statistici.

I dati individuali rilevati sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a soggetti non autorizzati né essere utilizzati per le finalità differenti da quelle previste dal presente regolamento. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di fornirli dati ove richiesti dall'autorità giudiziaria.

I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

I dati individuali rilevati sono soggetti alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo n. 679/2016).

ART. 7 SERVIZI

L'Ente gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato, salva la facoltà di dare uno o più servizi concessione o appalto, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi.

L'Ente gestore assicura, in particolare, ai sensi di legge, i seguenti servizi di mercato:

- Il servizio di pesatura e di verifica peso;
- Il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- Il servizio di pulizia del mercato;
- Il servizio di bar e ristoro;

- Il servizio di posteggio per veicoli e automezzi;
- La presenza della banca può essere considerato un servizio, dal momento che sono concessionari come il bar?
- Ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente gestore e il concessionario.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto.

ART. 8 VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

Al servizio di Vigilanza igienico-sanitaria, nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel mercato, alla tutela dell'ambiente, del suolo e dell'aria provvedono le competenti Autorità pubbliche secondo le discipline di settore tempo per tempo applicabili.

L'Ente gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal Servizio di Vigilanza sanitaria.

ART. 9 SERVIZIO DI PESATURE E DI VERIFICA PESO

All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica peso.

La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- mantenuti puliti in perfette condizioni di funzionamento;
- perfettamente regolari e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori.

Prima di iniziare la pesatura, l'incaricato del servizio deve accuratamente certificare e campionare la pesa stessa, farsi firmare in caso di nuovo acquirente il consenso tramite la compilazione di apposito modulo per la raccolta e il trattamento dei dati personali oggetto di registrazione per l'attività di pesatura.

Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione.

L'attività di pesatura deve essere oggetto di registrazione su supporto cartaceo o informatico, garantendone la verificabilità e documentabilità.

- La registrazione dell'attività di pesatura dovrà contenere i seguenti dati:
- Intestazione dell'Ente gestore;
- N° progressivo di riferimento della pesata;
- Peso in kg suddiviso in lordo, tara e netto;
- Data e ora, descrizione merce, nominativo del fruitore del servizio e dell'autista in caso di azienda, targa del mezzo;_
- Prezzo e tipologia di documento fiscale richiesto (fattura, ricevuta), in caso di ricevuta indicazione dell'avvenuto pagamento.

Le somme di danaro acquisite a titolo di pagamento per il servizio di pesatura sono corrisposte (tramite bonifico bancario, pagamento in contanti o POS) direttamente all'Ente gestore o al concessionario a ciò autorizzato, che dovrà consegnarle con la documentazione giustificativa di supporto alla direzione del mercato con cadenza quotidiana.

La direzione provvede quotidianamente a verificare la coerenza e corrispondenza dell'attività di pesa con gli introiti legati all'attività svolta e potrà procedere alle relative contestazioni al concessionario nelle ipotesi di irregolarità, ammanchi o false dichiarazioni.

Il trattamento di eventuali dati personali oggetto di registrazione per l'attività di pesatura dovrà avvenire dai soggetti a ciò autorizzati, nel rispetto della normativa vigente applicabile (D.lgs. n. 196/2003 e regolamento Europeo n. 679/2016), e per le sole finalità per le quali i dati sono stati acquisiti.

Delle eventuali divergenze o dei reclami deve essere sollecitamente informata la direzione.

ART. 10 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRAINO E TRASPORTO

Nell'ambito dei posteggi e magazzini loro assegnati, i concessionari possono svolgere le operazioni di scarico e carico (con esclusione della merce già venduta) personalmente o a mezzo di propri dipendenti nel rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e protocolli aggiuntivi) e del Documento di valutazione dei rischi da possibili interferenze presentato e condiviso dall'Ente gestore e sottoscritto dai rispettivi RSPP aziendali.

Per ambito del posteggio si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato.

Gli acquirenti possono effettuare il carico delle merci di loro proprietà personalmente o a mezzo di propri dipendenti esclusivamente nelle aree preposte.

I facchini, per essere ammessi ad esercitare l'attività professionale nel mercato, debbono avere compiuto i 18 anni di età ed essere assenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica nonché lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere in possesso di libretto sanitario aggiornato e delle autorizzazioni di legge. Debbono inoltre dimostrare di avere provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrare altresì di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.

I facchini sono pagati da concessionari e clienti per i servizi effettivamente resi, secondo la tariffa proposta e concordata con l'Ente gestore ed approvata nei modi di legge.

Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e il trasporto, devono adottare tutte le cautele del caso (coperture in caso di pioggia ecc.) onde evitare danni di qualsiasi genere alle merci trasportate e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

È ad essi, altresì, vietato farsi aiutare da altre persone nel disimpegno della loro attività.

Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente gestore e tesserino di riconoscimento oltre ai d.p.i. previsti dalla normativa vigente in termini di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e protocolli aggiuntivi).

ART. 11 CORRISPETTIVI E TARIFFE

I corrispettivi di uso dei posteggi dei magazzini e delle attrezzature pubbliche sono deliberati dall'Ente gestore ed approvate secondo le previsioni di legge.

Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono preposte dall'Ente gestore, sentito il parere del Comune ed approvate nei modi di legge.

Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del mercato esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

I predetti pagamenti andranno corrisposti esclusivamente a favore dei soggetti a ciò autorizzati dall'Ente gestore e nella misura definita ai paragrafi precedenti.

Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi e all'ammortamento e al miglioramento dei relativi impianti.

ART. 12 ORARIO E CALENDARIO

L'orario e il calendario del mercato sono fissati su proposta del direttore e vengono affissi all'ingresso del mercato, comunicati via mail e pubblicati sul sito dall'Ente gestore.

L'orario riservato ai privati consumatori non dovrà coincidere con l'orario di massima affluenza al mercato delle categorie di cui al successivo art. 12.

L'orario di mercato deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative all'asportazione delle merci sia di quelle vendute sia di quelle da trasferire fuori mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.

Gli operatori all'ingrosso fuori del mercato, dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il locale mercato all'ingrosso.

Nell'ambito del mercato all'ingrosso, il direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni

ART. 13 VENDITORI E COMPRATORI

Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui all'art. 10 della legge regionale Emilia-Romagna 19/01/1998 n. 1 e del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 31/03/98, n. 114 e successive modifiche.

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel Mercato è accertato con apposita certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A.

In mancanza della suddetta certificazione, per l'ammissione alle vendite dei produttori sono valide le attestazioni rilasciate dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata l'attività, o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In ogni caso i produttori debbono allegare annualmente il piano culturale e, limitatamente alle associazioni e alle cooperative dei produttori, l'attestazione della zona territoriale di appartenenza dei soci.

L'accesso al mercato è soggetto ad identificazione nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

L'Ente gestore per favorire il controllo degli accessi e delle presenze in struttura potrà avvalersi di una tessera o di un badge di riconoscimento per cui può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

Nell'orario e con le modalità stabilite dall'Ente gestore, di cui all'art. 12, sono ammessi agli acquisti i consumatori.

ART. 14 RESPONSABILITA'

Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori e ai frequentatori del mercato.

Gli operatori, i facchini e i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato, e comunque all'Ente gestore.

A loro carico il direttore del mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

ART. 15 CONCESSIONI

Alle concessioni possono accedere tutti gli operatori previsti dall'art. 10 della legge regionale Emilia-Romagna 19/01/1998 n. 1.

La concessione è un atto amministrativo adottato dall'Ente gestore competente, direttamente o per delega.

Gli interessati dovranno presentare domanda nei termini e nelle modalità prestabilite dall'Ente gestore.

Le concessioni hanno la durata di cinque anni ed avranno comunque scadenze contemporanee qualunque sia la loro data di inizio.

La nomina dei concessionari per la copertura del numero dei posteggi di vendita prefissati sarà fatta in base a graduatorie formulate dall'Ente gestore tra tutti i concorrenti, in base a criteri prestabiliti.

La graduatoria sarà formulata in base al punteggio attribuito ad ogni concorrente, valutando con criteri uniformi e prestabiliti:

- la capacità imprenditoriale del richiedente;
- l'entità dell'attività svolta, gli impianti di produzione, di lavorazione e confezione;
- i mezzi di trasporto, il personale impiegato ed il movimento commerciale;
- la gamma e qualità dei prodotti trattati.

L'assegnazione dei magazzini e dei posteggi viene accordata – a parità di condizioni – in via preferenziale alle Cooperative dei produttori, tenendo conto di riservare adeguati spazi ai produttori singoli o associati.

ART. 16 TERMINE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni cessano:

- a) alla scadenza del periodo previsto;
- b) per la rinuncia del concessionario durante il periodo di assegnazione;
- c) per il fallimento dichiarato a carico del concessionario;
- d) per scioglimento della società concessionaria.

ART. 17 REVOCA DELLE CONCESSIONI

L'Ente gestore del mercato all'ingrosso dovrà negare o revocare la concessione dei magazzini e dei posteggi:

- 1) a chi ha riportato una condanna e pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
- 2) a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- 3) a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:
 - a) turbata libertà degli incanti
 - b) inadempimenti di contratti di pubbliche forniture
 - c) frode nelle pubbliche forniture
 - d) uso e detenzione di pesi e misure con falsa impronta
 - e) contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi
 - f) frode nell'esercizio del commercio
 - g) vendita di prodotti con segni mendaci
 - h) frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti

La concessione è revocata inoltre nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 2) inattività completa per trenta giorni consecutivi e per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'Ente gestore;
- 3) accertare scorrettezze commerciali;
- 4) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 5) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
- 6) inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
- 7) La sostituzione nella gestione del posteggio o la coadiuvazione non autorizzata.

La revoca è dichiarata dall'Ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

ART. 18 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

Il numero dei posteggi di vendita sarà fissato dall'Ente gestore.

Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio del mercato si dovrà tenere conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie per garantire la funzionalità del posteggio in rapporto allo sviluppo di una congrua attività commerciale.

Al concessionario sarà assegnato il posteggio di vendita, ed eventualmente un magazzino di deposito e lavorazione, ritenuti più rispondenti alla sua capacità imprenditoriale.

Qualora per accertata necessità di riorganizzazione del mercato, a cui non si possa provvedere altrimenti, si richieda la disponibilità di determinati posteggi, l'Ente gestore ha la facoltà di revocare l'assegnazione riassegnando contestualmente un altro posteggio compatibilmente con la disponibilità della superficie destinata alle operazioni di vendita.

Il provvedimento di revoca deve essere adottato con preavviso di almeno tre mesi.

I posteggi destinati ai produttori singoli o associati sono assegnati dal direttore del mercato ai richiedenti che dimostrano di appartenere a dette categorie. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso sia a carattere saltuario, privilegiando le forme associate, con le modalità di cui al presente Regolamento.

Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967 n. 622 che svolgono attività a carattere stagionale, dovrà essere riservata una parte adeguata allo spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico del mercato ed allo spazio totale disponibile. Una superficie adeguata dovrà essere riservata a produttori e venditori occasionali.

Le assegnazioni sono valide per il periodo rispondente alla durata della concessione. Per i produttori soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

I corrispettivi per l'occupazione dei posteggi indicati nel comma precedente, stabiliti con le modalità indicate nell'art. 11, devono essere pagati anticipatamente secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore.

ART. 19 CARATTERE DELLE CONCESSIONI

Qualora la concessione sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, subordinatamente all'autorizzazione dell'Ente gestore e purché i destinatari siano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

La morte del concessionario da diritto agli eredi legittimi di continuare nella concessione fino alla scadenza qualora essi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione ad operare nel mercato. In caso diverso gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Nel caso in cui il decesso comporti lo scioglimento della società, il socio superstite può chiedere all'Ente gestore di continuare nella concessione fino alla scadenza.

Il decesso del concessionario, come di soci delle ditte concessionarie, deve essere comunicato immediatamente all'Ente gestore.

Qualora la persona fisica concessionaria intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività può chiedere che la concessione sia trasferita alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda all'Ente gestore, il quale può autorizzare la variazione e il trasferimento della concessione alla nuova Ragione Sociale, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.

Nella domanda di autorizzazione devono essere specificati i nominativi dei soci proposti ed i requisiti da questi posseduti per l'esercizio dell'attività commerciale in mercato.

I concessionari che intendono apportare variazioni (recesso e/o immissione di soci, variazione alla ragione sociale. ecc.) dovranno chiedere preventiva autorizzazione all'Ente gestore precisando sempre i requisiti che i neo-soci possiedono per l'esercizio dell'attività commerciale.

La costituzione di società senza la prescritta autorizzazione determinerà la revoca della concessione ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

Nel caso in cui due o più ditte concessionarie intendono unificare le loro attività attraverso la costituzione di società o di altre associative, l'Ente gestore può sempre autorizzare l'unificazione e, in relazione alle quantità commercializzate dagli interessati ed alla disponibilità di posteggi, assegnare alla nuova società o associazione due o più posteggi contigui. La nuova concessione comporta la rinuncia delle singole concessioni in atti nonché la nuova assunzione di tutte le responsabilità, gli impegni e la condizione prevista dal presente regolamento.

Qualora la concessione sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva voltura dell'intestazione al

nuovo rappresentante legale. Tra la voltura dell'intestazione dall'uno all'altro rappresentante, non può esservi soluzione di continuità nella responsabilità di gestione.

ART. 20 GESTIONE DEL PUNTO DI VENDITA

Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario della concessione che può tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente, con l'autorizzazione del direttore, da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente notificando alla direzione del mercato le generalità e l'indirizzo dei medesimi rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.

Nel caso di concessione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiesti e non si renda responsabile delle infrazioni previste dall'art. 17 del presente regolamento.

Con l'autorizzazione del direttore i produttori possono farsi rappresentare dai familiari espressamente designati o da personale dipendente.

La sostituzione nella gestione del posteggio e la coadiuvazione non autorizzata comporta rispettivamente la revoca della concessione ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

I concessionari, per i rapporti con l'Ente gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Ogni concessionario nello spazio di vendita deve indicare chiaramente la denominazione della ditta con la relativa sede.

Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, etc. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

I rifiuti debbono essere, a cura degli interessati dei posteggi, raccolti in appositi recipienti per essere ritirati dal personale all'uopo incaricato, nel rispetto delle modalità a valere sul territorio Comunale in relazione alla raccolta differenziata.

I posteggi di vendita debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. E' tassativamente vietato adibire i posteggi a deposito di imballaggi vuoti, fatto salvo.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno può rimanere nei posteggi di vendita salvo speciale permesso scritto rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

ART. 21 RICONSEGNA DEI POSTEGGI

Cessata o revocata la concessione, il posteggio deve essere riconsegnato alla direzione del mercato entro gli 8 (otto) giorni successivi alla relativa comunicazione.

In caso di inottemperanza, si procede allo sgombrò a cura della direzione di mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati al posteggio stesso nell'esercizio della concessione.

ART. 22 DISCIPLINA DEGLI OPERATORI E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE

Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1957 n. 622, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente, anche a mezzo dei familiari o di persone da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dalla direzione del mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.

Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1957 n. 622, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni, effettuano la vendita a mezzo di persone da essi designate purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

Gli operatori alle vendite debbono attenersi a quanto prescritto dagli artt. 10 e 11 della legge regionale Emilia- Romagna 19/01/1998, n. 1 e comunque non è consentito agli assegnatari dei posteggi l'acquisto di merci nel mercato per la rivendita nel mercato stesso.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati da proprietario della merce, purché iscritti all'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959 n. 125. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dall'art. 31

I mandatari e commissionari, concessionari del mercato, ammessi ad operare nel mercato per le vendite e gli acquisti, debbono prestare all'Ente gestore cauzione fruttifera la cui entità è stata stabilita dall'Ente gestore stesso, in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo stato al valore di borsa, oppure mediante fideiussione bancaria.

La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato.

ART. 23 REQUISITI SANITARI DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi debbono essere in possesso di libretto sanitario aggiornato e dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 24 OPERAZIONI DI VENDITA

Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione. La direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte nel mercato.

ART. 25 VENDITA DEI PRODOTTI

Il direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentire la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano rilavorati per essere adeguati alle norme vigenti.

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'art. 13 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente regolamento e dai loro dipendenti.

Agli assegnatari di posteggi o personale dipendente, ai facchini e persone di fatica in genere ed ai rivenditori è proibito di intromettersi comunque nelle contrattazioni altrui.

A tutto il personale di mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma, o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante. È pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede U.E., si applicano le norme comunitarie vigenti; per i prodotti non

regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal decreto ministeriale 7 agosto 1959, e successive modifiche.

Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli devono essere rigorosamente conformi alle norme di legge vigenti.

Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art. 36 del presente regolamento.

È altresì vietata la vendita e la detenzione nei posteggi e magazzini di merci confezionate con imballi o involucri di carta usata. Le eventuali diciture o stampa devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto.

Non possono essere introdotte nel mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, per la vendita, altro che le qualità di funghi freschi ammesse dal civico ufficio d'igiene.

ART. 26 MERCE IN VENDITA

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Ai conferenti è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci non ancora vendute, in qualsiasi momento dell'apertura del mercato.

Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separate da quella in vendita e distinta con cartellini portanti l'indicazione dell'avvenuta vendita.

Tutte le partite poste nel posteggio e magazzini annessi si ritengono in vendita.

ART. 27 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci sono regolati da apposita segnaletica e cartellonistica nel pieno rispetto del codice della strada.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal direttore del mercato.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabilite dall'Ente gestore, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

ART. 28 ORDINE INTERNO

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- c) sollecitare offerte e curare raccolte o sottoscrivere quale che sia l'Ente beneficiario;
- d) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, etc., senza autorizzazione;
- e) introdurre animali;
- f) accendere fuochi;
- g) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- h) gettare a terra derrate avariate, imballaggi o altro;
- i) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplinare del mercato o delle contrattazioni;
- l) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.

La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal direttore secondo le norme prescritte dall'Ente gestore.

ART. 29 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

Il Direttore del Mercato, come dal successivo art. 32, indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi o da Regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente Regolamento o alle disposizioni Legislative e Regolamentari potrà dare luogo, a carico dei frequentatori del Mercato, ai seguenti provvedimenti sanzionatori disciplinari, così graduati, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatesi durante il periodo di durata della concessione o della frequentazione del mercato come acquirente:

"Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:"

- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato o chiusura dei magazzini o posteggi per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal direttore con provvedimento definitivo;
- b) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo fino a tre mesi disposte dall'Ente gestore, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo;

c) revoca della concessione dei magazzini e dei posteggi, disposta dall'Ente gestore.

Ogni violazione del presente regolamento di mercato e della legge regionale Emilia-Romagna 19/01/1998 n. 1, sarà punita con le sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione.

L'Ente gestore provvederà a comunicare gli strumenti sanzionatori e gli importi da comminare previa contestazione scritta nella misura minima e massima, per le singole violazioni all'interessato, che potrà produrre per iscritto le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione. Trascorso inutilmente tale termine la sanzione si intenderà definitiva.

L'Ente gestore potrà altresì ordinare il ripristino immediato delle cose e dei luoghi a cura e spese del responsabile dell'infrazione. La sanzione definitiva costituisce prova scritta ai sensi degli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile.

La sanzione pecuniaria o amministrativa non esclude l'applicazione degli altri provvedimenti disciplinari specificatamente previsti dal presente articolo.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo non esonerano i concessionari dei posteggi e gli acquirenti dal pagamento dei relativi corrispettivi.

ART. 30 CONCESSIONE DEI POSTEGGI E DEI SERVIZI

Le concessioni dei posteggi e dei servizi in essere alla data di entrata in vigore del regolamento di mercato conservano validità fino alla scadenza naturale precedentemente fissata. Nel caso in cui non esista scadenza prestabilita o il rapporto giuridico sia diverso da quello previsto dalla legge regionale Emilia-Romagna 19/01/1998 n. 1, l'Ente gestore dovrà adeguarsi alle norme stesse entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'aggiornamento del presente regolamento.

ART. 31 DISPOSIZIONE FINALE

E' revocato con effetto della data di entrata in vigore dell'aggiornamento del presente regolamento, il regolamento precedentemente vigente.

ALLEGATO 1 - SANZIONI PECUNIARIE

- Occupazione in qualsiasi modo, di spazi diversi da quelli in concessione o con materiali e oggetti non riconducibili all'attività mercatale (ammenda da € 25 a € 300);
- Uso di mezzi per il trasporto interno non autorizzati dalla società concessionaria (ammenda da € 25 a € 100);
- Inosservanza delle disposizioni emanate dall'Ente gestore (ammenda da € 25 a € 300)
- Ingombro dei luoghi di passaggio e l'ostacolo della circolazione interna, mancato rispetto della segnaletica e del codice stradale (ammenda da € 25 a € 300);
 - Tutte le azioni volte a menomare o compromettere l'ordine interno e la disciplina del mercato, nonché il regolare svolgimento delle contrattazioni (ammenda da € 25 a € 300).